

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3655/84 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽³⁾, l'importazione di merluzzo bianco essiccato e salato si effettua con sospensione totale dei dazi doganali;

considerando peraltro che la Comunità ha aperto, nell'ambito di impegni internazionali e di accordi di pesca, concessioni tariffarie per il merluzzo bianco, in particolare salato;

considerando tuttavia che le prospettive di evoluzione della produzione comunitaria dovrebbero, a breve scadenza, modificare sostanzialmente le condizioni di approvvigionamento del mercato comunitario;

considerando che, di conseguenza, non vi sono più validi motivi per non perturbare l'equilibrio del

mercato, di mantenere la sospensione totale, permanente e senza limiti quantitativi dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in causa;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3796/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella seguente tabella:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01 B I c) 1	Tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 17. 12. 1984.

⁽²⁾ Parere reso il 15 novembre 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.